

**I chiarimenti delle Entrate.** Se c'è impegno di riscatto

## Portatori di handicap, Iva al 4% per l'auto acquistata in leasing

**Tonino Morina**

Le persone con handicap possono acquistare l'auto con l'aliquota Iva del 4%, anche se l'acquisto è fatto in leasing. L'Iva del 4%, prevista per le cessioni di veicoli a soggetti disabili, sussistendo le condizioni chieste dalla legge, può infatti essere applicata anche all'acquisto dell'auto mediante contratto di leasing di tipo "traslativo", cioè con l'impegno di riscattare il veicolo alla scadenza dei canoni di locazione. È questo il parere dell'agenzia delle Entrate espresso nella risoluzione 66/E del 20 giugno 2012, ema-

nata a seguito di richiesta di consulenza giuridica.

Per l'agenzia delle Entrate, considerate le norme di favore per le persone meritevoli di forte tutela sociale, la società di leasing può applicare l'aliquota Iva del 4%, oltre che in relazione al prezzo di riscatto, anche sui canoni di locazione finanziaria, a condizione che dalle clausole contrattuali emerga la volontà delle parti di concretizzare il trasferimento della proprietà del veicolo locato a beneficio del soggetto utilizzatore, mediante il riscatto, alla fine della locazione. Rimane fermo il rispetto delle altre norme

di legge a garanzia della regolarità dell'operazione, quali, ad esempio, l'obbligo per il cedente di comunicare all'ufficio dell'agenzia delle Entrate (competente in ragione della residenza dell'acquirente), entro 30 giorni dalla data della cessione, la data dell'operazione, i dati anagrafici e la residenza dell'acquirente nonché la targa del veicolo ceduto.

A sua volta, la persona con handicap, per ottenere l'applicazione dell'Iva al 4%, deve produrre alla società di leasing la documentazione che attesta il diritto all'agevolazione, tra cui la certificazione relativa al-

la condizione di disabilità e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto del veicolo non ha acquistato un analogo veicolo agevolato, in presenza delle altre condizioni chieste dalla legge, quali, ad esempio, l'annotazione sulla carta di circolazione degli eventuali adattamenti del veicolo.

Dalla data di stipula del contratto di leasing, decorre il periodo di quattro anni nel corso del quale il beneficiario non può avvalersi nuovamente dell'agevolazione, nonché il periodo di due anni durante il quale deve mantenere la disponibilità del veicolo. È infatti stabilito che l'acquirente del veicolo, nel caso in cui lo stesso sia ceduto prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, deve versare la differenza fra l'Iva dovuta in assenza di age-

volazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni, cioè la differenza di 17 punti percentuali sui canoni pagati, tra l'Iva ordinaria del 21% e quella del 4%, tranne il caso in cui la cessione sia determinata dalla necessità di nuovi e diversi adattamenti. In questo caso, la società di leasing dovrà emettere una fattura integrativa per il recupero della differenza fra l'Iva del 21% dovuta in assenza di agevolazioni e quella agevolata del 4 per cento. Così come, in caso di acquisto con atto di vendita, è il proprietario del veicolo a dover versare la maggiore Iva: in caso di contratto di locazione finanziaria, la società di leasing, in quanto proprietaria del veicolo, deve effettuare l'integrazione della rivalsa nei confronti dell'utilizzatore per recuperare la maggiore Iva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA